

Diocesi di Locri-Gerace

**L'insegnamento
della
Religione Cattolica
nelle Scuole
della Locride**

2018



IL VESCOVO

DIOCESI DI LOCRI – GERACE

NORMATIVA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

CONSIDERATA la nuova configurazione assunta dalla scuola italiana in seguito alle disposizioni sancite dall'Intesa tra il MIUR e la CEI (DPR 175/12, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012),

ATTESA la particolare attenzione con la quale l'Episcopato Italiano segue la pastorale del mondo della scuola,

CONSIDERATA la necessità di una revisione della formulazione della normativa riguardante l'insegnamento della religione cattolica nella diocesi di Locri-Gerace.

VISTI i canoni 796-806 del CJC, il DPR 751 del 16/12/1984 con successive modifiche del 13/06/1990 n. 202, nonché la delibera n. 41 della XXXIV Assemblea Generale della CEI (06-13/05/1991).

SENTITO IL PARERE del Consiglio Presbiterale in data 23 gennaio 2018,

con il presente atto,

DECRETA

ed emana l'allegata normativa per l'insegnamento della Religione Cattolica nella diocesi di Locri-Gerace, che aggiorna e sostituisce la precedente, quale legge particolare a cui d'ora innanzi dovrà attenersi chi di dovere.

Con l'auspicio che queste nuove disposizioni possano agevolare sempre più l'ordinato adempimento di tutti gli atti all'uopo necessari, invoca la benedizione del Signore.

Salvis juribus.

Locri, dalla Sede vescovile, il 01 febbraio 2018

Sac. Lorenzo Spurio, Cancelliere



✠ Francesco Oliva

Decreto vescovile n. 259

Prot. Gen. 68 /2018

**Normativa per
l'insegnamento della
Religione Cattolica**

Decorrenza: immediata

LETTERA DEL VESCOVO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Nel corso di questo anno scolastico desidero esprimere a tutti Voi Insegnanti di religione Cattolica il mio saluto ed il mio incoraggiamento a camminare sostenuti sempre dal desiderio di comunicare agli Studenti la gioia del Vangelo: l'annuncio cristiano che ha forgiato uomini e donne di fede e cultura, capaci di rendere il mondo più bello e più sano. A Voi tutti va l'augurio di un impegno sempre più entusiasta nel servizio che la Chiesa vi ha affidato.

“Faccio scuola perché voglio bene a questi ragazzi”, diceva don Lorenzo Milani (1923-1967). Un'espressione che ben descrive la ragione che motiva e dà slancio al vostro servizio scolastico. Don Milani era, come lo ha definito papa Francesco, “un educatore appassionato”, un vero modello per ogni docente di religione cattolica.

Con il vostro insegnamento sappiate costruire relazioni belle e edificanti. Aiutate gli studenti a fare quel salto di qualità che porta ad apprezzare il tempo trascorso tra i banchi di scuola come opportunità di crescita e di maturazione interiore.

Per ciascuno vale l'insegnamento del Priore di Barbiana: *“Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera”*.

“Crederci”, “amare” e “sperare”: cosa di più bello può attendersi uno studente dall'insegnamento della religione cattolica? Crederci nella bellezza della vita e scoprirne il senso e il valore. Amare imparando a vivere relazioni belle e positive. Riscoprire la gioia e la speranza nel futuro, che nella nostra terra appare più incerto.

Non dimenticate che la vostra è una presenza di Chiesa nella scuola. Una presenza che può offrire ai giovani le motivazioni più vere della vita. Nella scuola, potete essere portatori di speranza e educatori ad una vita bella e buona. Lo sarete nella misura in cui v'impegherete ad operare con professionalità e generosità. Lasciatevi perciò accompagnare dalla passione per quanto trasmettete. Accogliete la stima dei colleghi e delle famiglie, che vi affidano i loro figli, come stimolo a rendere sempre più qualificato il vostro insegnamento. L'Irc è tanto più importante quanto più rende un servizio alla crescita globale dello studente mediante una proposta culturale attenta alla dimensione religiosa. Esso è un servizio da rendere in conformità alla dottrina della Chiesa nel quadro delle finalità della scuola.

Siete chiamati ad offrire agli studenti un patrimonio storico ricco, ma sempre attuale, di memorie, di valori, di esperienze, di cultura che è interpretato, tramandato e vissuto dalla comunità cristiana. Il vostro insegnamento non è perciò riducibile a storia delle religioni e neanche all'offerta di una cultura religiosa generica: è trasmissione di una specifica religione, quella cattolica, nella sua rilevanza culturale e storica.

A tutti Voi, che siete punto di riferimento per tanti studenti e colleghi, va la riconoscenza della comunità diocesana.

Sono certo che, pur tra tante difficoltà, potete realizzare sino in fondo la vostra preziosa e insostituibile "missione" educativa, condividendo il sogno di don Milani: *«Chi sa volare non deve buttar via le ali per solidarietà coi pedoni, deve piuttosto insegnare a tutti il volo»*.

Sappiate di non essere navigatori in solitudine, disancorati dalla realtà ecclesiale, ma portatori di un mandato della comunità conferitovi dal Vescovo.

Nessuno perciò deve sentirsi (e comportarsi da) isolato o triste lavoratore autonomo.

Condividete con tutta la comunità ecclesiale il valore dell'Irc, in modo che essa sappia percepirne la valenza culturale e formativa, sostenendo ed incoraggiando la vostra presenza nella scuola e cogliendo in essa e nel vostro servizio “il biglietto da visita” di una Chiesa “esperta in umanità” (Paolo VI).

Vi consegno questi orientamenti come indicazioni per vivere il servizio d'insegnamento della Religione Cattolica nello stile di un vero ministero ecclesiale.

Il Signore benedica il vostro servizio.

Il Vescovo

**L'insegnamento
della
Religione Cattolica
nelle Scuole
della Locride**

PARTE I

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Il valore di una scelta. La nostra diocesi di Locri-Gerace, in sintonia con la Chiesa Italiana, riconosce l'Irc come una disciplina di vero spessore formativo e culturale. Trascorsi poco più di trent'anni dal suo riconoscimento come disciplina opzionale nelle scuole italiane, conserva ancora grande interesse, vista l'alta percentuale degli studenti che se ne avvalgono.

La scelta dell'Irc da parte dei giovani e delle famiglie è una risposta positiva all'attesa di formazione *“sui contenuti religiosi previsti dalle indicazioni didattiche, che costituiscono una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi tutti oggi viviamo”*¹.

Un invito pressante a non eludere, anzi ad accompagnare la domanda religiosa, venendo incontro ai bisogni spirituali dello studente con risposte adeguate al processo culturale della scuola. Accolto con le giuste motivazioni e convinzioni l'Irc forma *“personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà”*².

Proponendo i perenni insegnamenti del cristianesimo, l'Irc offre una via ragionevole, che dà significato e motivazioni alle scelte e al futuro degli studenti. Aiuta a riflettere sulle dimensioni religiose della vita e a decifrare le attese e i desideri del cuore nel rispetto della libertà di coscienza del giovane.

E se da una parte favorisce la crescita umana e spirituale, dall'altra promuove l'acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun ordine e grado di scuola.

¹ GIOVANNI PAOLO II, Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in vista della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2017-2018.

² GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla XXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma 8 maggio 1991.

Nel contesto della scuola, di cui rispetta e valorizza le finalità e i metodi propri, l'Irc risponde ai cambiamenti culturali e sociali del nostro Paese e non può essere relegato al ruolo di corpo estraneo.³

2. Idr e comunità ecclesiale. La nostra Chiesa guarda con attenzione al mondo della scuola e colloca l'Irc in un quadro più vasto, che va oltre la scuola ed ha come riferimento le famiglie, la società ed il mondo della cultura. Vede il servizio dell'Idr correlato all'azione pastorale che unisce Chiesa e scuola, Chiesa e mondo giovanile⁴, per la promozione culturale dell'uomo e per la crescita religiosa e civile della società. Far conoscere il Vangelo ed il messaggio cristiano nella scuola con la sua ricchezza di valori è un'offerta profondamente umanizzante, che promuove la dignità e la libertà della persona, ne orienta la crescita, anche culturale, offrendo un grande apporto nella formazione religiosa e nella partecipazione civile. Né va dimenticato che la comunità ecclesiale riceve dall'Irc un prezioso aiuto nell'accogliere le istanze del mondo giovanile e così sperimentare e verificare nuovi linguaggi e esprimere in modi più adatti il messaggio religioso ai giovani che scelgono di avvalersene.

3. Gli Insegnanti di religione cattolica (Idr). Gli Idr sono espressione della comunità cristiana: la loro opera è una missione delicatissima in un territorio, come il nostro, che ha bisogno di cultura, ma anche di una rinnovata proposta del messaggio cristiano.

Ne ha bisogno il mondo dei giovani, che, scegliendo l'Irc, cerca una risposta al bisogno di valori che si porta dentro, come anche la

³ Cfr In "Educare alla vita buona del Vangelo". Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2010, si legge: "*L'insegnamento della religione cattolica permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. Lo studio delle fonti e delle forme storiche del cattolicesimo è parte integrante della conoscenza del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo italiano e delle radici cristiane della cultura europea. Infatti, «la dimensione religiosa... è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita»* (n. 47).

⁴ "*Non sempre l'Irc e il servizio del docente di religione sono collegati con l'azione pastorale che deve esistere fra la Chiesa e la scuola e fra la Chiesa e il mondo giovanile. Le nostre comunità devono considerare l'Irc parte integrante del loro servizio alla piena promozione culturale dell'uomo e al bene del Paese*" (CEI, *Insegnare religione cattolica oggi* (19 maggio 1991, n. 27).

nostra Comunità, che cerca la genuinità e la freschezza del Vangelo. Gli Idr sono un valore aggiunto per la nostra diocesi: sono laici, sacerdoti e religiose, che svolgono un servizio educativo nei diversi ordini e gradi della scuola, nel rispetto della libertà di coscienza di ciascuno. La presenza sempre più numerosa di laici tra gli Idr è una ricchezza per la scuola: essi non sono dei sostituti dei sacerdoti, ma esprimono con la loro presenza l'alto valore dell'Irc in un ambiente laico qual è il mondo della scuola pubblica. Pertanto le comunità cristiane devono offrire agli Idr segni concreti di apprezzamento e di sostegno essere solidali nella ricerca di soluzioni adeguate alle loro difficoltà professionali e considerare il servizio dell'Idr parte integrante della missione educativa della Chiesa verso le nuove generazioni.

Insieme a quella dei laici è di grande rilevanza la presenza di Idr sacerdoti e religiosi. Conosciamo le ragioni che hanno indotto i sacerdoti all'abbandono dell'Idr. Ma se grande è la scarsità di clero e aumentato il lavoro pastorale dei sacerdoti, va fatto ogni sforzo perché nella scuola non ne venga meno la presenza. Essi possono essere di supporto e esempio per i loro colleghi.

Gli Idr si configurano in diverse tipologie.

- *Idr di ruolo.* Con l'entrata in vigore della legge 186 del 18 luglio 2003 la nomina dei docenti di Irc compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre all'USR (Ufficio Scolastico Regionale), d'intesa con l'Ordinario Diocesano. La nomina del restante 30% è lasciata alla discrezione dell'Ordinario diocesano e alla conferma del dirigente scolastico.

Sono docenti di ruolo quegli Idr, che, superato il concorso per l'assunzione in ruolo e incaricati nella quota del 70% delle disponibilità orarie, hanno un incarico stabile nella scuola e sono equiparati in tutto agli altri docenti di ruolo.

La loro appartenenza ad un organico stabilmente previsto dallo Stato contribuisce a riconoscere all'Irc la sua costitutiva appartenenza ai curricoli scolastici.

- *Gli Idr non di ruolo.* Sono i docenti incaricati o in attesa di incarico, nell'ambito del 30% delle disponibilità orarie delle scuole presenti nel territorio della diocesi. Al pari di tutti gli altri testimoniano la missione educativa della Chiesa, che si esprime con la loro presenza nella scuola, insegnando e testimoniando i valori fondamentali del cattolicesimo, primo fra tutti il rispetto della dignità della persona. Gli idr che hanno positivamente espletato almeno quattro anni di incarico annuale in un ordine di scuola sono "stabilizzati" per quell'ordine di scuola e hanno diritto, se ci sono le condizioni e tenendo conto della loro posizione in graduatoria, all'assegnazione dell'incarico annuale, a salvaguardia anche della continuità didattica.
- *Gli Idr di classe o di sezione.* Sono gli Idr dell'Infanzia e della Scuola primaria, che, avendo frequentato l'Irc nel corso degli studi nella scuola o nell'istituto magistrale e possedendo l'idoneità dell'Ordinario diocesano, possono insegnare Irc nella classe di cui sono titolari. Anche se il loro servizio dipende essenzialmente dalla disponibilità data e confermata annualmente, il ruolo che giocano nella scuola, in quanto insegnanti di Irc, è lo stesso degli altri insegnanti specialisti e sono soggetti allo stesso regolamento diocesano, tranne che per la parte concernente le graduatorie.
- *Gli Irc sacerdoti e religiosi,* in possesso dei titoli richiesti, sono incaricati nell'ambito del 30% delle disponibilità orarie delle scuole della diocesi.

L'assegnazione dell'Irc nel loro caso è legata a motivazioni che fanno capo esclusivamente all'Ordinario diocesano ed esula dalla graduatoria diocesana. La loro presenza nella scuola conferma che l'Irc è una forma di apostolato di cui si fa carico la Chiesa in tutte le sue componenti.

4. *L'Identità degli Idr.*

a) *Gli Idr uomini e donne della sintesi.* Gli Idr si pongono su un crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi e di unità: uomini e donne che sul versante della mediazione culturale, con il loro impegno favoriscono la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Impegnati in un lavoro di sintesi tra la comunità ecclesiale e la comunità scolastica, sono chiamati a promuovere progetti educativi rispettosi della formazione integrale. In dialogo con gli altri docenti e operatori scolastici, con le famiglie e gli alunni, offrono ai giovani le giuste coordinate, per accogliere criticamente i messaggi religiosi, morali e culturali, che incrociano nella loro realtà di vita. Dal momento che il loro è un insegnamento opzionale destinato solo a coloro che intendono avvalersene, senza alcuna limitazione o preclusione pregiudiziale, gli Idr devono favorire il dialogo ed il confronto costante, aperto e costruttivo tra gli alunni e con gli alunni, come anche, nel rispetto della coscienza di ciascuno, la ricerca e l'apertura al senso religioso.

Con il loro insegnamento, ma anche con la loro presenza testimoniale, possono conferire i giusti riferimenti per la comprensione dei contenuti dottrinali della religione cattolica, in vista di scelte libere e responsabili.

b) *Gli Idr, uomini e donne di fede.* Gli Idr sono chiamati a dare senso e valore al loro insegnamento primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Un'intenzionalità che trova il suo fondamento e sostegno nella fede che professano e vivono. Gli alunni hanno diritto di incontrare in loro un credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui insegna.

L'Irc è un servizio da svolgere *“con la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria”*⁵. Questa nota, specifica e qualificante, dà sostanza e contenuto alla professionalità dell'Idr. La carica di motivazioni interiori e la "passione educativa" incidono molto sull'efficacia del progetto educativo.

Oltre che una precisa identità professionale ed ecclesiale, l'Idr ha una sua identità spirituale: *“La crescita nella motivazione dell'impegno professionale sarà sempre più vera, modellata dal continuo confronto, anzi dall'incontro personale con colui che è il primo educatore dell'uomo e il suo autentico maestro, Gesù Cristo. Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche, in rapporto alla struttura civile in cui si opera, una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella scuola”*⁶.

c) *Idoneità e rapporto di comunione con la Chiesa.* Gli Idr sono in una particolare relazione con la Chiesa: una relazione espressa nella necessità del riconoscimento di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica*, Roma 15 aprile 1991

⁶ CEI, *Insegnare religione cattolica oggi* (19 maggio 1991), n. 24

Il riconoscimento dell'idoneità dà specificità al rapporto di comunione e di fiducia stabilmente finalizzato a un servizio educativo. Esso si arricchisce grazie al continuo aggiornamento che non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo: lo rafforza e specifica, garantendo la dignità professionale ed etica dell'Ildr.

Gli Ildr sono mandati dal Vescovo a svolgere un servizio, che, con modalità proprie, rientra nella missione della Chiesa. Una missione che può essere svolta solo nello stile della comunione e della fedeltà al mandato ricevuto.

Trattandosi di *“una forma di servizio della comunità ecclesiale all'istituzione scolastica”*⁷, quella dell'Ildr non può essere vissuta come un'attività di lavoro *“autonomo”*.

5. La formazione e l'aggiornamento degli Ildr. L'aggiornamento è elemento qualificante della professionalità dei docenti e costituisce un loro diritto-dovere fondamentale. Lo è anche per gli Ildr, che hanno *“gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti”*⁸.

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un loro diritto in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità⁹. L'Intesa CEI-MPI ha stabilito che l'aggiornamento dei docenti di religione sia attuato attraverso le *“necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità”* tra autorità scolastica ed ecclesiastica sia a livello nazionale che regionale e diocesano.

La nostra Chiesa vede con favore l'investimento di maggiori risorse sul versante formativo.

⁷ CEI, *“Educare alla vita buona del Vangelo”*. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2010, n. 47.

⁸ DPR 419/74; DPR 751/85.

⁹ I docenti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Collegio dei docenti delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Considera suo compito importante la formazione degli Idr attraverso specifici percorsi di formazione, di momenti di vita spirituale, di occasioni di confronto e dialogo su tematiche comuni.

In tal modo offre la possibilità di focalizzare le diverse problematiche che interessano il mondo della scuola, di mantenere una costante passione per la missione educativa, di favorire i giusti agganci degli Idr con la comunità cristiana, di dare ragioni di speranza ai giovani studenti, di tenere desta l'attenzione sul valore e la dignità dell'Irc. Attraverso tali percorsi formativi si promuove la loro *professionalità*. La professionalità richiama l'attenzione sulla persona del docente, sulla sua capacità progettuale e valutativa, sulla relazionalità e creatività, sull'apertura all'innovazione, sulle sue capacità di ricerca e di sperimentazione.

Di conseguenza occorre non solo confermare le iniziative formative esistenti, ma anche pensare e progettare altre iniziative di formazione e di aggiornamento. Gli Idr, compresi gli insegnanti curricolari di scuola dell'infanzia e primaria che svolgono l'Irc, esprimono la loro professionalità anche con la frequenza a questi corsi e agli incontri di formazione spirituale e professionale organizzati per loro¹⁰.

Una Commissione diocesana, formata da docenti e dirigenti scolastici, lavorerà per tracciare i percorsi annuali di formazione e aggiornamento teologico-pastorale. Tra le iniziative diocesane per la formazione s'inseriscono la *Scuola teologico-pastorale "Barlaam"*, il *Corso di formazione all'impegno politico e sociale e alla cura del Creato "Laudato sì"*: sono due opportunità che la nostra Chiesa mette a disposizione per l'aggiornamento. Entrambi possono essere rimodulati per offrire percorsi formativi adeguati alla formazione degli Idr.

¹⁰ Nota pastorale della CEI, *Insegnare religione cattolica oggi* (19 maggio 1991), n. 19. Seguendo le indicazioni della Chiesa Italiana, occorre non solo "consolidare e potenziare le attività esistenti, ma fare ogni sforzo per affrontare il problema in termini di innovazione, caratterizzando meglio i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di religione sul piano della loro specifica professionalità".

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DIOCESANA DEL SERVIZIO DELL'IDR

1. Il servizio dell'Ufficio Diocesano Scuola

1. L'UDS ha come compito:

- curare i rapporti con gli insegnanti di Religione (Idr),
 - proporre alle autorità scolastiche competenti la nomina degli Idr;
 - curare l'aggiornamento degli Idr attraverso l'organizzazione di corsi periodici e di iniziative mirate alla loro formazione teologica e spirituale e all'approfondimento delle tematiche educative che riguardano il mondo della scuola;
 - curare la gestione dell'organico degli Idr nella Diocesi, secondo le vigenti disposizioni, nonché mantenere un costante dialogo con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli Istituti di ispirazione cattolica e paritaria;
 - sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli stessi nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
 - stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull'Irc e sui suoi problemi;
 - seguire la preparazione e l'iter di approvazione dei testi scolastici per l'Irc.
2. Per l'assegnazione degli Idr, il Servizio si attiene ai criteri determinati dall'Ordinario, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre Norme stabilite in merito.

3. Le finalità, le funzioni e le modalità operative dell'UDS sono regolamentate dai canoni 796/805 del CJC e dal presente regolamento.
4. Il Servizio per l'Irc mantiene un costante rapporto con il Servizio per la Pastorale Scolastica, allo scopo di garantire sul territorio diocesano il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative ed un più ampio coinvolgimento delle realtà ecclesiali nella responsabilità pastorale verso il mondo della scuola.

2. Composizione dell'Ufficio.

- 1) *Direttore*, nominato dal Vescovo e da lui delegato per gli atti di ufficio, provvede alla conduzione dell'Ufficio e ai rapporti con le istituzioni scolastiche. Il vescovo può nominare – se le circostanze lo esigono - un Vice-direttore, che collabora con il Direttore nell'organizzazione del servizio e nel mantenere i contatti con i singoli docenti.
- 2) *Segretario* svolge il lavoro di segreteria e di archivio.
- 3) *Commissione diocesana*, nominata dal Vescovo e presieduta da lui stesso o da un suo delegato, studia ed organizza gli orientamenti formativi degli Idr, ne definisce e approva il percorso annuale, predispone iniziative per la formazione spirituale degli Idr e per la condivisione del cammino di fede, nell'ambito del percorso pastorale della Chiesa locale, affronta eventuali problematiche che interessano gli Irc nel territorio diocesano. La Commissione è costituita dal Direttore, dal vicedirettore, da dirigenti scolastici in pensione, da docenti di Irc. E' convocata dal Direttore dell'UDS, sentito l'Ordinario diocesano, ed è presieduta dallo stesso Ordinario o dal Direttore dell'UDS.

3. Idoneità all'insegnamento della religione cattolica

1. *Per accedere all'Irc è necessario il possesso dell'idoneità, sia per gli specialisti, di ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia. La norma prevede espressamente che "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica"*¹¹.
2. L'idoneità, condizione indispensabile per poter insegnare religione cattolica, è permanente, salvo revoca (Canoni 804-805). Non è necessario rinnovarla ogni anno, se si mantiene il possesso dei requisiti previsti.
3. Per l'idoneità l'Ildr deve possedere (e conservare durante il percorso scolastico) alcuni requisiti che non sono lasciati alla discrezionalità dell'Ufficio diocesano né tantomeno alla singola scuola, ma sono regolati dalla normativa canonica e dal regolamento diocesano¹².
4. *Il riconoscimento dell'idoneità.* Il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento.

Il riconoscimento dell'idoneità all'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado implica per i docenti:

- a) La consapevolezza di sentirsi inviati dal Vescovo a svolgere la professione con stile ecclesiale e perciò impegnati nella ricerca della comunione con il pastore;

¹¹ Intesa CEI-MPI 2.5, 4.1.

¹² Cfr i canoni 804-805, la delibera Cei n. 41 su riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990), la delibera della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche (Assemblea Generale del 10 maggio 1991).

- b) L'impegno a vivere la vita cristiana nella realtà ecclesiale (parrocchia, Associazione Cattolica) attraverso la catechesi, la liturgia e la carità, veri strumenti di crescita della propria fede;
- c) Il dovere di partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento professionale proposti dalla diocesi.

5. *Requisiti per il riconoscimento dell'idoneità.*

- a) L'idoneità viene dichiarata formalmente dall'Ordinario diocesano con decreto emesso ai sensi dei can. 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico. L'Ordinario Diocesano riconosce l'idoneità all'insegnante che
 - ha residenza in Diocesi da almeno un anno all'atto della presentazione della domanda,
 - ha le caratteristiche previste dal citato can. 804 § 2 del CJC,
 - possiede i titoli di ingresso secondo le norme vigenti,
- b) *Requisiti soggettivi.* Gli Idr dovranno essere eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica secondo il dettato del can. 804 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
 - *Retta dottrina.* La *retta dottrina* è garantita, in via di principio, dai titoli di studi ecclesiastici previsti dalla corrente legislazione e conseguiti nelle Facoltà teologiche e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose. L'UDS valuterà, mediante prove e periodici corsi di aggiornamento o qualificazione, l'effettiva competenza professionale acquisita e mantenuta.
 - *Testimonianza di vita cristiana.* L'UDS si accerta che il candidato "viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale"¹³.

¹³ Delibera CEI, XXXIV Assemblea Generale 6-10 maggio 1991.

Per il riconoscimento dell'idoneità, l'UDS richiede l'attestazione del parroco di residenza o domicilio, nella quale si dichiara la testimonianza di vita cristiana, espressa con una sana condotta morale secondo il Magistero della Chiesa ed una appartenenza ecclesiale concretizzata in una ministerialità vissuta nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale (modulo).

Il Direttore dell'UDS, secondo la delibera CEI n. 41 del 1990, può procedere ad indagini ulteriori per verificare l'appartenenza ecclesiale dei candidati.

- *Abilità pedagogica.* «Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione»¹⁴.

La diocesi, per il riconoscimento di questa abilità didattico-pedagogica, prevede una valutazione delle esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, anche attraverso colloqui e prove scritte e orali. Secondo le vigenti indicazioni ministeriali, sono previste anche esperienze concrete di tirocinio nelle scuole.

6. *Formazione in servizio e mantenimento della idoneità.* Con l'assegnazione del primo incarico, il candidato in possesso del titolo di studio e della idoneità esercita l'insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi di Locri-Gerace. E' suo dovere frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'UDS o altri corsi riconosciuti dallo stesso ufficio e preventivamente autorizzati.

¹⁴ Delibera 42 bis della CEI, 1987, §2.5

La formazione spirituale e teologico-pastorale, con la partecipazione alle iniziative offerte o riconosciute dalla Diocesi, è condizione indispensabile per un insegnamento qualificato e rappresenta un impegno assunto dal docente al momento del riconoscimento dell'idoneità.

Lo stesso vale per gli *insegnanti su posto comune* della scuola d'infanzia e primaria sia statale sia paritaria.

La reiterata e ingiustificata assenza ai percorsi di formazione, promossi dall'UDS, può comportare la revoca dell'idoneità. Qualora si dovessero verificare gravi omissioni di tali adempimenti, l'UDS può proporre all'Ordinario diocesano la revoca dell'idoneità.

7. *Norme specifiche per gli Idr della scuola d'infanzia e primaria sia statale sia paritaria*¹⁵. Anche per gli insegnanti su posto comune l'affidamento dell'Irc deve essere oggetto di specifica intesa tra l'autorità scolastica e quella ecclesiastica. Pertanto l'insegnante curricolare, disponibile per l'irc e in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal DPR 175/12, dovrà presentare la domanda di disponibilità all'insegnamento, entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici (entro il 15 marzo, al proprio Dirigente scolastico, il quale trasmetterà la richiesta all'USD entro il 30 marzo). Tale domanda acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data dev'essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.
8. *Per coloro che vogliono riprendere l'IRC*. L'insegnante che avrà interrotto l'insegnamento della Religione Cattolica e che desidera riprenderlo, può essere sottoposto, a giudizio della Commissione, alla verifica dell'idoneità, che avrà luogo con le modalità previste per il riconoscimento dell'idoneità.

¹⁵ DPR 175/12 e Delibera CEI 45 bis 1987 e 6-10 maggio 1991.

9. *Revoca dell'idoneità.* Anche se il riconoscimento di idoneità all'Irc ha effetto permanente, l'idoneità è soggetta a valutazioni periodiche da parte dell'Ordinario Diocesano.

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica avviene con decreto motivato ai sensi del can. 805, qualora sia stata accertata una grave carenza circa la retta dottrina o l'abilità pedagogica o il comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

L'Ordinario Diocesano emette il decreto di revoca su motivata e documentata proposta del Direttore dell'UDS, nel rispetto della procedura prevista dal § 3 della Deliberazione CEI 41/90¹⁶.

4. Titoli di qualificazione professionale

1. Per l'Irc si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Accordo tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana¹⁷.

2. *Per l'insegnamento nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado*

- Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede¹⁸,
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

¹⁶ Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità si applicano il canone 805 del codice di diritto canonico, la delibera n. 41 della CEI, approvata nella XXXII Assemblea Generale (Roma, 14-15 maggio 1990), la delibera approvata nella XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) e quanto stabilito dalle norme diocesane.

¹⁷ Cfr. D.P.R. 175/2012, *Intesa per l'insegnamento della religione cattolica* nelle scuole pubbliche, firmata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana il 28 Giugno 2012.

¹⁸ L'8 giugno 2017 è stato reso noto il nuovo elenco delle discipline ecclesiastiche che costituiscono titolo valido per l'Irc a partire dall'a. s 2017/2018: baccalaureato e licenza in teologia nelle sue varie specializzazioni; licenza in scienze bibliche o sacra Scrittura; licenza in scienze dell'educazione con specializzazione in "Educazione e religione"; laurea magistrale in scienze dell'educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della religione" e in "Catechetica e pastorale giovanile"; licenza in missiologia.

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.

3. *Per le scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie*

L'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti per le scuole secondarie;
- da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del canone 804 § 1 del Codice di diritto canonico e della Delibera 42 bis della CEI¹⁹ e attestata dall'ordinario diocesano.
- da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'Irc approvato dalla CEI, ai sensi del punto 2.6 dell'Intesa citata.

5. *Presentazione domanda per l'Irc*

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, tutti gli Idr incaricati a tempo determinato e gli aspiranti all'Irc, devono presentare domanda all'UDS su appositi moduli predisposti dall'Ufficio con i requisiti richiesti, segnalando anche la sede preferenziale o la richiesta di trasferimento.
2. I nuovi candidati all'Irc devono presentare: certificato di residenza, titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado, attestato di laurea o altri titoli accademici, titoli teologici (con fotocopia dell'originale), foto-tessera e attestato del versamento di contributo per l'attività dell'ufficio.
I titoli di scuola superiore di 2° grado non vengono conteggiati per nessuna categoria.
3. I nuovi candidati, prima di presentare la domanda, devono conferire personalmente con il direttore dell'UDS, per un

¹⁹ La Delibera 42 bis è stata approvata il 30 dicembre 1987

colloquio preliminare, al fine di verificare le motivazioni che inducono a chiedere di insegnare la religione cattolica. Non si accettano domande di aspiranti all'Irc da parte di coloro che non risiedono in diocesi da almeno un anno. È motivo di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine stabilito e la mancanza del titolo di studio prescritto.

4. *Condizioni e modalità per l'insegnamento della religione cattolica.* L'Irc è impartito da insegnanti in possesso di idoneità, nominati d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionali stabiliti nell'intesa tra l'Italia e la Santa Sede²⁰.

L'Ordinario del luogo, che riceve domanda per il riconoscimento ad insegnare religione Cattolica nelle scuole pubbliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

In particolare, deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

A norma dell'Intesa, è sempre l'Ordinario Diocesano a proporre i nominativi per gli incarichi di IRC²¹.

²⁰ Cfr DPR 175/12.

²¹ L'Intesa tra il MIUR e la CEI (DPR n.175 del 28 giugno 2012) riconosce all'Ordinario diocesano la discrezionalità e la competenza circa l'individuazione del docente, la sede scolastica (non le classi) e il numero delle ore: il paragrafo 2.5, dispone: "Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee".

6. Elenco o graduatoria per titoli e servizio

1. Tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili saranno effettuati secondo l'ordine d'inclusione negli elenchi o graduatorie diocesane, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano²².
2. L'elenco o graduatoria, ad uso esclusivo dell'Ufficio, vale come strumento di individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli Idr, ma non vincola in assoluto l'Ordinario Diocesano, che di regola se ne serve²³.
3. L'*elenco graduato* è strutturato per il settore formativo Scuola dell'Infanzia e della Primaria e per il settore formativo Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti e al conteggio degli anni o giorni di insegnamento.

Per i *docenti di ruolo* (**Elenco A**) si prende in considerazione la graduatoria regionale su base diocesana che ogni anno emana l'USR.

I *docenti stabilizzati* con incarico annuale (**Elenco B**) sono inseriti nell'elenco graduato con il punteggio maturato all'atto dell'emanazione del presente regolamento, fatti salvi ulteriori titoli culturali e di servizio conseguiti, che saranno valutati secondo le tabelle di valutazione allegate al presente regolamento.

I *docenti supplenti e aspiranti* all'Irc (**Elenco C**) saranno inseriti negli elenchi di merito, secondo la Tabella Valutazione secondaria per il settore formativo della Scuola

²²Ulteriore conferma si trova in una sentenza del TAR Sicilia, n. 55 del 05/03/1991: "L'ordinamento italiano ha infatti autolimitato il proprio potere di imperio in ordine all'Irc, demandando all'Ordinario diocesano la scelta degli insegnanti ..." e nella sentenza del Consiglio giustizia amministrativa per la Sicilia n. 356 del 16/09/1991.

²³Come già ricordato, l'Intesa tra il MIUR e la CEI riconosce all'Ordinario diocesano la discrezionalità e la competenza circa l'individuazione del docente, la sede scolastica (non le classi) e il numero delle ore. Tale competenza del Vescovo risponde ai criteri stabiliti dalla legislazione canonica e non esiste perciò una norma statale che obblighi a redigere e a pubblicare delle graduatorie per gli Idr (cfr DPR n.175 del 28 giugno 2012).

Secondaria di 1° e 2° grado e la Tabella Valutazione Infanzia-Primaria per il settore formativo della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

4. *Valutazione dei titoli di studio.* Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio Irc riconosce un punteggio ai seguenti titoli:

- Titolo teologico (*si considera il più favorevole*).
- Voto del titolo teologico.
- Voto dell'esame di Idoneità (per i nuovi aspiranti Irc).
- Titoli di laurea civile.
- Servizio prestato come IdR con proposta di nomina dell'UDS, seguendo la graduatoria diocesana.
- Corsi di aggiornamento organizzati dall'UDS.
- Riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 21 della Legge 104 del 1992 (vedi Tabella allegato per l'attribuzione del punteggio degli elenchi di merito).

5. *Valutazione degli anni di servizio.* Gli anni o i giorni di servizio vengono conteggiati per tutti gli Idr della diocesi di Locri-Gerace (Idr di ruolo, Idr a tempo determinato e supplenti e aspiranti) secondo la tabella allegata.

Gli Idr delle scuole paritarie acquistano gli stessi punteggi se rientrano nei criteri di cui al § 1 (titoli teologici, testimonianza cristiana, abilità pedagogica con attestato di idoneità dell'Ordinario diocesano), certificazione attestante i versamenti di contributi da parte dell'Istituzione Scolastica e se hanno avuto la proposta di nomina dell'UDS. Come conferma bisogna allegare i certificati del servizio prestato.

In caso di parità di punteggio²⁴, per graduare le posizioni l'Ufficio osserverà, secondo l'ordine, i seguenti criteri:

- possesso delle condizioni previste dalla Legge 104/92;
- gli anni di servizio;

²⁴Cfr. n. 6 - Tabella per l'attribuzione del punteggio degli elenchi per titoli e servizi.

- il titolo teologico;
- il voto del titolo teologico;
- il voto di esame di idoneità;
- il matrimonio;
- i figli a carico.

7. Immissione nell'elenco/graduatoria

1. Le domande per l'immissione nella graduatoria diocesana per l'insegnamento della religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere presentate all'ufficio dal 30 aprile al 31 maggio di ogni anno.
2. L'ufficio per quanti aspirano ad ottenere l'inserimento nella graduatoria diocesana per l'Irc, accerterà il possesso:
 - a) dei titoli di studio validi per l'Irc stabiliti dell'intesa tra ministero dell'istruzione università e della ricerca e CEI²⁵;
 - b) dei requisiti di testimonianza cristiana richiesti dal canone 804 §
 - c) della maturità psico-affettiva necessaria per svolgere il compito di docente;
 - d) la partecipazione alla vita ecclesiale.

Per consentire all'UDS di eseguire la verifica di cui al punto precedente l'aspirante dovrà essere presentato per iscritto dal proprio parroco, che preciserà il servizio ecclesiale svolto stabilmente.

3. Esperita la verifica di quanto richiamato al punto precedente, l'Ufficio organizzerà:
 - a) Prove di accertamento della preparazione degli aspiranti
 - b) Corso di approfondimento delle seguenti tematiche: Magistero della chiesa e mondo della scuola, Arte nella

²⁵Cfr DPR 175 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012.

chiesa locale, indicazioni didattiche vigenti e programmazione scolastica dell'anno.

Il corso terminerà con una prova scritta. La valutazione della prova da parte della Commissione esaminatrice è insindacabile.

Come previsto dal DM del MIUR 249 del 10/09/2010, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e per ogni disciplina è previsto un percorso di tirocinio che fa parte integrante del Programma formativo dell'IdR.

Superati tali adempimenti agli aspiranti verrà riconosciuta con decreto vescovile l'idoneità all'Irc.

Gli idonei saranno inseriti nell'elenco / graduatoria diocesana previa presentazione dei seguenti documenti: titoli di studio statali, titoli di studio ecclesiastici, stato di famiglia, certificato di residenza, e per i coniugati certificato ecclesiastico di matrimonio.

Per l'inserimento nella graduatoria i titoli di studio saranno valutati secondo la tabella allegata.

4. *Aggiornamento dell'elenco/graduatoria.* L'UDS provvede ad aggiornare annualmente entro il mese di maggio la graduatoria per l'Irc suddivisa in:
 - a) graduatoria per l'Irc nella scuola per l'infanzia e primaria;
 - b) graduatoria per l'Irc nella scuola secondaria di I e II grado.

La graduatoria nella quale essere inseriti viene decisa dal direttore dell'UDS, sentiti gli interessati. Per ciascun anno scolastico è possibile essere inseriti solo in una graduatoria. Quanti si trasferiscono da altre diocesi nel territorio diocesano devono ottenere, a norma di diritto, l'idoneità dal vescovo della diocesi.

8. Domanda annuale di Irc

1) *I docenti di ruolo, gli incaricati e i supplenti annuali*, ogni anno presentano domanda di insegnamento per il nuovo anno scolastico entro la data stabilita dal USD.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) lettera del proprio parroco attestante l'impegno ecclesiale
- b) ricevuta del versamento del contributo previsto.

2) *Gli aspiranti* presentano domanda di insegnamento per il nuovo anno scolastico entro la data stabilita dal USD.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) lettera del parroco attestante il servizio ecclesiale
- b) ricevuta del versamento del contributo previsto.

9. Conferimento degli incarichi

1. *Condizioni e modalità per gli incarichi.* Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano nell'ordine di inclusione negli elenchi di merito e tenendo conto delle preferenze espresse dagli insegnanti, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano o del Direttore dell'UDS.

L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'Infanzia (24 di lezione e 1 ora a disposizione), 22 ore nella scuola Primaria (più 2 ore per la programmazione), 18 ore nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado. In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo possibilmente di tre istituzioni scolastiche in due comuni, saranno assegnati posti di consistenza ridotta.

2. *Incarichi per Idr di ruolo.* L'Ordinario provvede, quando necessario e sempre d'intesa con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, alla determinazione della sede degli Idr in ruolo seguendo le indicazioni della graduatoria regionale

e l'elenco generale per titoli e servizi dell'UDS.

Agli insegnanti di ruolo dovrà essere garantito l'orario cattedra completo, secondo le normative vigenti.

Il completamento dell'orario cattedra degli Idr in ruolo è una priorità dell'UDS, nel rispetto della Legge 186/03. Agli Idr in ruolo, verrà garantito, ove è possibile, il completamento dell'orario cattedra in una sola istituzione scolastica²⁶.

3. *Incarichi per Idr a tempo determinato.* L'Ordinario diocesano provvede, annualmente e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina degli Idr, indicando sia la sede che il monte ore degli Idr stabilizzati e non stabilizzati²⁷.

4. *Completamento dell'orario cattedra.* Di prassi gli Idr già incaricati negli anni precedenti e che non hanno fatto richiesta di trasferimento, verranno confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie, salvo variazioni di ore o altri motivi di ufficio. Nei casi di contrazione oraria, gli insegnanti coinvolti partecipano alle operazioni di utilizzazione totale o parziale secondo l'ordine dell'elenco diocesano e prima delle operazioni di trasferimento e nuovi incarichi.

L'insegnante cui, in aggiunta alla nomina principale, siano state conferite ore in altre scuole per completamento d'orario cattedra, è considerato, ai fini della conferma, titolare nella prima scuola.

Le ore conferite per completamento cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

²⁶ L. 186/03

²⁷ Cfr. anche nota n. 13. Si veda S. Ciatelli: «In ogni circostanza, va, infatti, ricordato che qualsiasi nomina di Idr effettuata senza la prescritta intesa con l'Ordinario diocesano deve ritenersi nulla, in quanto la medesima intesa discende da una fonte sovraordinata (l'Intesa CEI-MPI e lo stesso Concordato) a quella delle istruzioni amministrative contenute nelle circolari». Cfr. *Prontuario dell'Irc*, 2014, p. 54.

5. *Conferma in sede ed incremento orario.* Nei limiti delle possibilità, si farà di tutto per assicurare al maggior numero possibile di insegnanti un orario pari a quello previsto per ottenere la progressione economica degli incaricati con orario cattedra²⁸. Ai fini della conferma del posto, ciascun insegnante di ruolo è considerato incaricato in una sola scuola, nella quale conserva, se possibile, la nomina ottenuta l'anno precedente, beneficiando, nel caso in cui non fruisca di orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi²⁹.

Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale, gli eventuali incrementi di orario saranno attribuiti nell'ordine di precedenza nell'elenco diocesano.

Lo stesso avverrebbe se si dovesse verificare un decremento di ore.

6. *Mobilità.* Ogni Idr ha diritto di chiedere trasferimento in altra sede di servizio secondo la normativa vigente. I trasferimenti saranno effettuati, nella disponibilità di una cattedra resasi libera, secondo l'ordine degli elenchi diocesani con riferimento alla sede principale, essendo i completamenti di orario sempre eventuali e subordinati alle esigenze organizzative generali delle ore disponibili e del quadro d'insieme di tutto l'organico dell'UDS.

7. *Nuovi incarichi.* Dopo aver espletato in ordine le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario, nonché le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta, eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio, a discrezione dell'Ordinario diocesano, saranno convocati per l'assegnazione della loro prima sede di incarico annuale gli

²⁸ Cfr. CCNL 2003, art. 37, c. 6. CM n. 158 del 26/04/1996

²⁹ Cfr. CM n. 71 del 10/03/1987 - CM 302/95

Ildr, secondo l'ordine dell'elenco in graduatoria per titoli e servizi. L'Ufficio provvederà a trasmettere ai Dirigenti scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali.

8. *Assegnazione delle supplenze annuali.* Per le proposte di nomina dei *supplenti annuali* (su sede vacante) l'UDS utilizza l'elenco di merito degli aspiranti e lo stesso metodo seguito per l'assegnazione delle cattedre agli incaricati. Il direttore dell'UDS, delegato dall'Ordinario diocesano, provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina degli incaricati annuali in posizione utile e, di prassi (fatto salvo il diritto della discrezionalità di nomina da parte dell'Ordinario diocesano), secondo gli elenchi per titoli e servizi. Per le supplenze temporanee durante l'anno si viene chiamati e convocati per via telematica; in caso di mancata risposta entro le 24 ore, si procede a chiamare altro aspirante Ildr. Quando un aspirante Ildr viene nominato per una supplenza, ha l'obbligo di prendere contatto con l'Ildr titolare per conoscere la situazione delle classi e per concordare insieme programmi, metodologia, didattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente.

A conclusione della supplenza, il docente è tenuto ad avvertire il direttore dell'UDS; diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze. Entro il mese di giugno si premurerà di far pervenire all'USD una copia dei contratti delle supplenze effettuate, che, in caso di non presentazione, non verranno conteggiate per l'elenco diocesano dell'anno successivo.

9. *Rinuncia all'incarico.* La rinuncia all'incarico annuale o ad una supplenza (salvo gravi motivi documentati) determina l'esclusione dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso.

Le utilizzazioni dei docenti a tempo determinato sono stabilite dal direttore dell'ufficio secondo criteri che possono essere concordati con gli interessati.

10. *Incarichi ai Presbiteri.* Per i presbiteri, le proposte di nomina avvengono senza alcun vincolo né di elenchi di merito né di sedi né di numero di ore, fatti salvi i posti già occupati dai docenti con contratto a tempo indeterminato e i posti occupati dai docenti con contratto a tempo determinato (stabilizzati).

11. *Docenti di ruolo provenienti da altre diocesi.* Gli Idr con incarico a tempo indeterminato provenienti da altra diocesi, che presentano la domanda in tempo utile, potranno ottenere il trasferimento secondo le norme MIUR concernenti la mobilità, concordando insieme la domanda di trasferimento tra il Dirigente Scolastico Regionale e l'UDS. Dovranno presentare la domanda corredata dal decreto di idoneità posseduto e dalla lettera di presentazione dell'Ufficio scuola o del servizio diocesano Irc della diocesi di provenienza, essere in possesso di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano secondo la normativa vigente.

L'Ordinario diocesano si riserva la facoltà di riconoscere o meno l'idoneità conseguita in altre diocesi dopo gli opportuni accertamenti.

Tali domande saranno accettate nella misura della disponibilità dei posti in ruolo vacanti.

12. *Docenti di sezione e dei docenti di classe.* I docenti di sezione (scuola dell'infanzia) e di classe (scuola primaria) che aspirano dell'idoneità all'Irc dovranno frequentare un master di secondo livello, come previsto dal punto 4,2,2 dell'intesa

tra MIUR e Cei firmata il 28 giugno 2012 e resa esecutiva dal Dpr n. 175/12. Superati gli esami al master, i docenti interessati presenteranno domanda per ottenere idoneità all'Irc secondo quanto previsto dal punto dell'intesa tra il MIUR e la Cei del 28.06.2012 entro il termine stabilito. L'ufficio provvederà ad accertare il possesso dei requisiti previsti e ad acquisire agli atti le presentazioni richieste. L'UDS, acquisita la documentazione, propone all'Ordinario diocesano il riconoscimento dell'idoneità, a norma della delibera n. 41 della 32 Assemblea Generale della Cei (10 maggio 1991).

La disponibilità ad insegnare religione Cattolica nella propria sezione (scuola dell'infanzia) e nella propria classe (scuola primaria) a seguito del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano implica per i docenti:

- a) la consapevolezza che l'idoneità non è solo un titolo di riconosciute capacità, ma strumento di comunione con il proprio pastore;
- b) l'impegno a vivere la propria fede concretamente all'interno della realtà ecclesiale attraverso la catechesi, la liturgia e la carità;
- c) l'impegno a dedicare all'Irc il tempo previsto dalla normativa ministeriale;
- d) il dovere di partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale proposti dall'ufficio scuola.

13. *Conseguenze delle dichiarazioni mendaci e dell'utilizzo di atti falsi.* Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi, sia presentati all'ufficio Irc che alle istituzioni scolastiche competenti, comportano, al momento stesso in cui vengono rilevati e provati, l'esclusione da tutti gli elenchi diocesano e l'immediata richiesta di rimozione dell'eventuale incarico ricevuto.

Nel caso dovessero essere accertate e riscontrate gravi inadempienze nell'insegnamento, punite o punibili con sanzioni disciplinari da parte del capo d'istituto, l'Ordinario diocesano provvederà a rimuovere o esigerà che vengano rimossi dall'incarico o dall'inclusione negli elenchi quanti si trovino nelle condizioni sopra enunciate.

Chi, assunto regolarmente il servizio presso la sede assegnata, interrompe senza motivo il contratto di insegnamento sottoscritto, viene depennato da tutti gli elenchi diocesani e non potrà far domanda di reinserimento per i successivi cinque anni.

Qualora il motivo che comporta l'esclusione sia accertato dopo la formazione degli elenchi, l'Ordinario diocesano provvederà ad escludere l'aspirante dagli elenchi stessi e se la nomina fosse stata già conferita procederà alla richiesta di revoca della stessa presso l'autorità scolastica competente.

Le esclusioni dagli elenchi, qualora vengano disposte dopo la formazione degli elenchi, sono decise dall'Ordinario diocesano con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato e se previsto all'autorità scolastica competente.

Eventuali reclami o contestazioni saranno esaminati dalla Commissione presieduta dall'Ordinario diocesano o da un suo delegato.

ALLEGATI

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

TITOLI TEOLOGICI	
1. Dottorato in Teologia	Punti 24
2. Licenza in Teologia	Punti 18
3. Baccellierato in Teologia	Punti 13
4. Corso di Studi Teologici nel Seminario Maggiore	Punti 12
5. Laurea Magistrale in Scienze Religiose	Punti 12
6. Diploma di Magistero in Scienze Religiose	Punti 10
7. Laurea Civile e Diploma in Scienze Religiose	Punti 10

TITOLO DI MERITO

1. Voto finale: 110/110	Punti 1
2. Voto finale: 110 e lode	Punti 2

ALTRI TITOLI

1. Altra laurea	Punti 6
PROVA DI IDONEITÀ	
1. Voto finale: 28/30	Punti 0,5
2. Voto finale: 29/30	Punti 1
3. Voto finale: 30/30	Punti 1,5

TITOLI DI SERVIZIO

1. Incarico annuale di IRC in scuole statali	Punti 12
2. Ogni mese di supplenza temporanea IRC in scuole statali	Punti 1,5
3. Incarico annuale IRC in scuole paritarie	Punti 12
4. Ogni mese supplenza temporanea di IRC in scuole paritarie	Punti 1,5
5. Servizio Ecclesiale (catechista parrocchiale, incarico diocesano)	Punti 2

PUNTEGGI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1- Corsi di formazione e aggiornamento organizzati o riconosciuti dal Servizio Nazionale IRC della CEI	Punti 1
2- Corsi di formazione e aggiornamento organizzati o /riconosciuti dal Coordinamento Regionale IRC della CEC	Punti 1
3- Corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'USD della diocesi di Locri - Gerace	Punti 0,50

INDICE

Decreto vescovile	pag. 3
Lettera del Vescovo	pag. 5
Parte I - L'insegnamento della Religione Cattolica	pag. 11
1. <i>Il valore di una scelta</i>	pag. 11
2. <i>Idr e comunità ecclesiale</i>	pag. 12
3. <i>Gli Insegnanti di religione cattolica</i>	pag. 12
4. <i>L'identità degli Idr</i>	pag. 15
5. <i>La formazione e l'aggiornamento degli Idr</i>	pag. 17
Parte II - L'organizzazione dell'Ufficio Diocesano Scuola	pag. 19
1. <i>Il servizio dell'Ufficio Diocesano Scuola</i>	pag. 19
2. <i>Composizione dell'Ufficio</i>	pag. 20
3. <i>Idoneità all'insegnamento della religione cattolica</i>	pag. 21
4. <i>Titoli di qualificazione professionale</i>	pag. 25
5. <i>Presentazione domanda per l'Irc</i>	pag. 26
6. <i>Elenco o graduatoria per titoli e servizio</i>	pag. 28
7. <i>Immissione nell'elenco/graduatoria</i>	pag. 30
8. <i>Domanda annuale di Irc</i>	pag. 32
9. <i>Conferimento degli incarichi</i>	pag. 32
Allegati	pag. 39
Indice	pag. 41

